



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**AREA GESTIONE TECNICA**

[areatecnica@asl.taranto.it](mailto:areatecnica@asl.taranto.it) - [areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it) - [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)

**CHIARIMENTI al 20.06.2017**

**PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELL'INTERVENTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA" - C.I.G. 7074126971**

**CHIARIMENTO N.1**

**QUESITO**

In caso di RTI di due società, la mandataria, può partecipare come tale avendo come requisiti prevalenti esclusivamente quelli tecnico-organizzativi? la mandante invece possiede come requisiti prevalenti quelli economico-finanziari.

**RISPOSTA**

No. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità economico-finanziaria di ai punti 6.4.2 a) del Disciplinare di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i predetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

**CHIARIMENTO N.2**

**QUESITO**

IN caso di RTI, la mandataria ha realizzato un fatturato globale per servizi di verifica espletati negli ultimi cinque anni antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo pari superiore a € 267.203,31; lo stesso fatturato globale è stato realizzato sia per Servizi di Verifica di Progetto, che per servizio di Verifica di impianti entrambi come ente terzo tipo A ai sensi della 17020/2012; essendo gli stessi effettuati come ente 17020/2012, a nostre intese possono essere considerati entrambi come servizi di verifica utili a dimostrare il fatturato globale in materia in quanto gli stessi rispettano la stessa Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012; restiamo in attesa di una conferma in merito.

**RISPOSTA**

Si conferma

### **CHIARIMENTO N.3**

#### ***QUESITO***

Buongiorno nel disciplinare al punto 6.5 lettera H si richiede la cauzione provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 2 e 3 del D.LGS. 2016, ma nello stesso articolo: 93 comma 10 d.LGS 50/2016 dice che per le attivita' di supporto al Rup NON e' necessaria alcuna cauzione provvisoria. La cauzione pertanto non dovrebbe essere necessaria, essendo l'attivita' di verifica per definizione un attivita' di supporto al RUP.

#### ***RISPOSTA***

Visto l'art. 93. 10 del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti alla procedura di gara in oggetto non sono tenuti a presentare la cauzione provvisoria di cui al punto 6.5 lettera H del Disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Meschettini

